



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1:

Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e alla sicurezza dei territori.

Allegato 3 Schema di Contratto

Procedura aperta per l'acquisizione di un sistema di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio – Progetto Mercurio DESTINATO AL PERSONALE IMPEGNATO NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO NELLE REGIONI "OBIETTIVO CONVERGENZA"

REPERTORIO N.

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per la prestazione della fornitura del Sistema "Mercurio" destinato al personale impegnato nel controllo del territorio nelle Regioni Obiettivo Convergenza nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013" – Obiettivo Operativo 1.1. (di seguito PON "Sicurezza 2007-2013") C.U.P.: **F73D11000350007** ; C.I.G: 4195524FEA

L'anno 2012, addì del mese di, in Roma, presso il Ministero dell'Interno, avanti a me, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da decreto ministeriale in data, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data, visto n., sono presenti:

1) *nome, qualifica*, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, (di seguito "Amministrazione"), la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) con sede legale in, a questo atto rappresentata da, nato a, il, nella sua qualità di e legale rappresentante della predetta..... (di seguito anche "Affidatario"), REA n., codice fiscale e partita IVA n., certificazione della C.C.I.A.A., con nulla osta antimafia ai fini dell'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni, giusta procura in data, conforme all'originale.

I predetti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- a) Con determinazione del XXXXXX l'Amministrazione ha indetto una gara pubblica nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del D.lgs n. 163/06 per l'acquisizione di apparati di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio- Progetto Mercurio;
- b) Il Bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 30 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente www.poliziadistato.it nonché il _____per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;
- c) Sono pervenute n. XXXX offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice nella seduta del XXX, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società XXXX , con sede in XXX, al prezzo complessivo di € XXXXX oltre I.V.A.;
- d) la Società _____ viene indicata per brevità "Affidatario" ed il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione con determinazione n. in data del il ha ricevuto mandato a stipulare il presente Contratto;
- e) l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che allegata ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la

- cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
f) il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è XXXXXXXX:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Tutto quanto definito in premessa e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo Affidatario ed accettate dall'Amministrazione.

Gli allegati al presente Contratto, da considerarsi parti integranti e sostanziali dello stesso, sono: Allegato A – Offerta tecnica dell'Affidatario; Allegato B - Offerta economica dell'Affidatario; Allegato C - Capitolato Tecnico.

ART. 2 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E VERIFICHE

L'Affidatario si obbliga ad eseguire la fornitura e i servizi connessi con l'osservanza delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nell'Offerta dell'Affidatario e nel Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dell'Affidatario.

ART. 3 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della determinazione della competenza in caso di controversie, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale in, ove è convenuto che possono essere comunicati o notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente Contratto.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

ART. 4 – NORME REGOLATRICI.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Affidatario relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dal d.lgs. 12/4/2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- c) dalle vigenti disposizioni della legge e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b), c).

ARTICOLO 5 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente Contratto è la fornitura di tutte le componenti tecnologiche sia hardware che software nonché di tutti i servizi occorrenti per il completo avviamento funzionale del sistema denominato "Mercurio" e per la sua gestione ed assistenza, con le specifiche, nei tempi e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico allegato sub C).

Nello specifico, sono oggetto di fornitura:

- 500 Sistemi Mobili di bordo (SMB) completi di tastiera wireless;
- 500 stampanti per l'utilizzo a bordo auto;
- 145 postazioni di lavoro (hardware e software) per la gestione delle funzionalità richieste;
- 100 licenze client per l'utilizzo del software di gestione proposto su postazioni fornite dall'Amministrazione;
- server farm centrale per la gestione e memorizzazione dati (foto, video) ad esclusione della fornitura dello storage;
- tutto il materiale necessario (meccanico ed elettrico) per l'installazione del sistema SMB su 700 autovetture comprensivo di 700 telecamere;
- licenze del software di base, di ambiente, ed applicativo (245 licenze client) necessario sia a livello centrale che periferico per la completa funzionalità del Sistema Mercurio;
- licenze Symantec NetBackup per la Server Farm.

La fornitura deve essere corredata da specifici servizi tecnici e precisamente:

- cablaggio completo di 700 autovetture (394 Alfa Romeo 159, 126 Fiat Bravo, 110 Subaru Forester, 70 BMW 320 Touring), la ripartizione tra tipologia di vetture può essere soggetta a variazioni senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- installazione dei sistemi informatici (centrali e periferici) per la gestione delle funzionalità del sistema Mercurio;
- assistenza tecnica (Help Desk di I e II livello), conduzione tecnica e funzionale per 60 mesi dalla data del collaudo positivo;
- assistenza evolutiva a consumo di 1500 punti funzione;
- addestramento per la conduzione operativa a livello centrale e periferico del personale dell'Amministrazione.

Le apparecchiature fornite s'intendono acquisite quale proprietà del patrimonio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed i prodotti software si intendono concessi in licenza d'uso illimitata alla data positiva del collaudo.

L'Amministrazione, così come previsto dalla normativa vigente in materia, diviene proprietaria del codice sorgente sviluppato nell'ambito dell'Assistenza Evolutiva e di ogni altro sviluppo si realizzi nell'ambito della vigenza contrattuale.

Per il dettaglio della fornitura e dei servizi offerti si rimanda al Capitolato Tecnico e all'Offerta presentata dall'Affidatario (allegati al presente Contratto) che fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 6 – DURATA E COLLAUDO

La fornitura deve essere consegnata entro 14 (quattordici) mesi dalla data di avvio delle attività che sarà comunicata dall'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 5 giorni prima dell'effettivo inizio delle attività medesime.

La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo, e registrato presso gli Organi di Controllo. L'efficacia e l'esecuzione del presente Contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il predetto controllo dia esito

negativo, il presente Contratto si intende privo di ogni effetto.

L'avviamento dell'intero sistema deve essere completato sulla flotta veicolare degli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato nelle Regioni Convergenza, entro 14 mesi dalla data di inizio attività, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A decorrere dal collaudo positivo dell'intero sistema, dovrà essere erogato il servizio di Assistenza Tecnica e gestione del sistema Mercurio", come specificato nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, che ha una durata di 60 mesi.

L'Assistenza evolutiva a consumo di 1500 punti funzione, deve essere erogato durante tutta la durata contrattuale.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione, nella persona del _____, effettuati i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in due esemplari, firmato dal Direttore dell'esecuzione e dall'Affidatario; ove l'Affidatario lo richieda può essere rilasciata copia conforme.

Il collaudo è inteso a verificare la conformità degli apparati installati e dei prodotti *software*, alle specifiche e alle indicazioni del Capitolato tecnico, a quanto specificato nei documenti piano di collaudo che l'Affidatario dovrà redigere, nonché alla verifica del corretto funzionamento della totalità degli apparati e *software* oggetto della presente fornitura. I collaudi verranno eseguiti da una Commissione istituita con apposito decreto.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno nelle seguenti fasi:

- a) collaudo presso il CEN di Napoli ed un ufficio di TEST delle funzionalità del sistema;
- b) collaudo del sistema su tutte le vetture in dotazione e su tutti gli uffici interessati al progetto nell'ambito di ogni regione obiettivo.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la fornitura affidata l'Amministrazione corrisponderà all'Affidatario il corrispettivo di € (...../.....), IVA esclusa.

Il corrispettivo così determinato è fisso ed invariabile per la durata della fornitura e sarà corrisposto all'Affidatario, previa presentazione di fatture, nel rispetto delle seguenti modalità:

- anticipo, pari a 10% dell'importo contrattuale, all'approvazione del presente contratto, previa presentazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione (IVA di legge compresa);
- Euro _____, pari al 10% dell'importo contrattuale, a seguito di collaudo positivo presso il CEN di Napoli ed un ufficio di *test* delle funzionalità del sistema;
- Euro _____, pari al 20% dell'importo contrattuale, a seguito di collaudo positivo presso la prima Regione, tra quelle indicate nel Capitolato tecnico, interessata al progetto, previo verbale di esito positivo del collaudo e di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, nonché di fatture debitamente vistate per la regolarità delle prestazioni dall'Amministrazione tramite l'organo a ciò deputato. In tal caso l'Amministrazione provvederà anche al rilascio del certificato di conformità ai sensi dell'art. 322 del medesimo D.P.R.;
- Euro _____, pari al 20% dell'importo contrattuale, a seguito di collaudo positivo presso la seconda Regione, tra quelle indicate nel Capitolato tecnico, interessata al progetto, previo verbale di esito positivo del collaudo e di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, nonché di fatture debitamente vistate per la regolarità delle prestazioni dall'Amministrazione

- tramite l'organo a ciò deputato. In tal caso l'Amministrazione provvederà anche al rilascio del certificato di conformità ai sensi dell'art. 322 del medesimo D.P.R.;
- Euro _____, pari al 20% dell'importo contrattuale, a seguito di collaudo positivo presso la terza Regione, tra quelle indicate nel Capitolato tecnico, interessata al progetto, previo verbale di esito positivo del collaudo e di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, nonché di fatture debitamente vistate per la regolarità delle prestazioni dall'Amministrazione tramite l'organo a ciò deputato. In tal caso l'Amministrazione provvederà anche al rilascio del certificato di conformità ai sensi dell'art. 322 del medesimo D.P.R.;
 - Euro _____, pari al 20% dell'importo contrattuale, a seguito della conclusione di tutte le attività contrattuali nonché di collaudo positivo presso la quarta Regione, tra quelle indicate nel Capitolato tecnico, interessata al progetto, previo verbale di esito positivo del collaudo e verifica di conformità di tutte le prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, nonché di fatture debitamente vistate per la regolarità delle prestazioni dall'Amministrazione tramite l'organo a ciò deputato. In tal caso l'Amministrazione provvederà anche al rilascio del certificato di conformità ai sensi dell'art. 322 del medesimo D.P.R..

I prezzi sono dettagliatamente elencati nell'offerta economica (All. B) che fa parte integrante del presente Contratto.

Su detti importi non potrà convenirsi alcuna cessione di credito, ferma restando la possibilità per l'Affidatario di conferire mandato irrevocabile all'incasso ad un Istituto di credito con le modalità di legge.

Si precisa che i pagamenti verranno effettuati per il 50% a valere sul fondo F.E.S.R. e per il 50% a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale del 15 giugno 2007. I pagamenti, pertanto, sono subordinati all'accreditamento dei rispettivi finanziamenti da parte delle istituzioni competenti e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti al ritardo nella disponibilità dei sopraccitati fondi.

Fermo quanto sopra, il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa positiva verifica del corretto assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Nel caso in cui risulti un'inadempienza contributiva relativa all'Affidatario, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

In ogni caso, su ciascun pagamento sarà applicata la ritenuta prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Affidatario dovrà presentare la fattura in originale contenente gli estremi identificativi dell'intestatario (Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato), l'indicazione dell'oggetto dell'attività prestata, il riferimento al Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo "Obiettivo – Convergenza 2007-2013", gli estremi del contratto, del CIG, del CUP, nonché del conto corrente dedicato oggetto di precedente comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

La spesa verrà finanziata nell'ambito del Progetto "*Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e alla sicurezza dei territori*" - Obiettivo Operativo 1.1. C.U.P.: **F73D11000350007** del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013".

Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, commi 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero.

ART. 8 - PENALI

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura prestata dall'Affidatario, nonché il diritto di effettuare tutti i controlli atti a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto ed il rispetto dei termini previsti dal Capitolato tecnico e dal Contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione l'Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione ad eventuali contestazioni e a rilievi avanzati.

L'Affidatario è tenuto al pagamento di una penale pari a:

- all'1‰ (unpermille) per ogni giorno di ritardo rispetto all'avviamento dell'intero sistema previsto, ai sensi del precedente art. 6, entro 14 mesi dalla data di inizio delle attività;
- Euro 1500,00 (millecinquecento/00) in caso di esito negativo di ciascun collaudo previsto nell'art. 6, lettere b) e c);
- Euro 400,00 (quattrocento/00) per ritardata e/o mancata erogazione di ciascuna giornata di addestramento del personale rispetto al Piano di addestramento consegnato all'Amministrazione, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.

L'Affidatario è tenuto al pagamento delle penali in caso di ritardata esecuzione delle attività relativamente agli SLA definiti nel sottoparagrafo 4.3.1 del Capitolato e precisamente:

a) disservizi bloccanti

penale di €. 400,00 per ogni ora solare di ritardo

b) disservizi non bloccanti

penale di €. 250,00 per ogni giorno solare di ritardo

c) disservizi anomalie

penale di €. 100,00 per ogni giorno solare di ritardo

Per il Servizio di Help Desk le penali sono indicate nella seguente tabella:

Valori di Soglia		Penali	
		Causale	Importi
Tempo Max Attesa	30 sec. nel 80% dei casi 60 sec nel 20% dei casi	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	€400,00 - €1000,00
Chiamate Entranti perdute	1% - 5%	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	€400,00 - €1000,00

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione ha facoltà di trattenere le somme dovute a titolo di penale dall'Affidatario sui corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 12 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Affidatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, l'Affidatario può presentare all'Amministrazione, per iscritto, giustificazioni a corredo dell'inadempimento entro un termine non superiore ai dieci giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione che l'Amministrazione formalizza per iscritto a mezzo di raccomandata A/R, ferma restando la decorrenza delle penali.

Qualora le motivazioni addotte non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, troveranno applicazione nei confronti dell'Affidatario le predette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali potranno essere applicate nella misura massima del 10% del valore complessivo del Contratto.

ART. 9 – RISOLUZIONE

Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza del servizio offerto, di esecuzione irregolare, mancato rispetto del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico, o di insufficiente prestazione di servizio, l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A/R, potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il suddetto termine è causa di risoluzione del presente Contratto, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla garanzia prestata.

Il presente Contratto si intenderà, altresì, automaticamente ed espressamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno subito, nei seguenti casi:

- ritardo superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di 14 mesi fissato nell'art. 6 per l'avviamento del sistema;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art.14;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- mancata consegna della copia autenticata del rinnovo della polizza assicurativa, entro la data di avvio delle attività, secondo quanto stabilito dal successivo art. 13;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti di cui all'art. 19;
- violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del presente Contratto;
- in caso di esito negativo di n. 2 collaudi consecutivi di cui all'art. 6 del presente Contratto;
- negli ulteriori casi espressamente previsti nel presente Contratto.

ART. 10 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto inappellabile di sospendere in qualsiasi momento con effetto immediato la fornitura dell'Affidatario nonché di recedere unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Affidatario con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario;
- b) reiterati e gravi inadempimenti dell'Affidatario.

In tutti i casi di recesso l'Affidatario ha diritto al compenso per le attività svolte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, maggiorato del 10% dell'importo residuo.

L'Affidatario non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Affidatario darà diritto all'Amministrazione di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

ART. 12 - CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Affidatario, presta una valida cauzione dell'importo pari al per cento del corrispettivo del presente contratto al netto dell'IVA e quindi per un importo pari ad € (euro/.....) a mezzo di polizza fideiussoria autenticata n. emessa in data da in,

La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente contratto ed opera per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, incluse quelle relative all'assistenza tecnica.

La garanzia sarà svincolata - previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Affidatario - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Affidatario all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso semestralmente

dall'Amministrazione.

ART. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Affidatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Affidatario presenta contestualmente alla stipula del presente Contratto copia autenticata della polizza assicurativa n., con scadenza oredel, rilasciata da, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi e prestatori di lavoro nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti massimali.

Il massimale unico R.C.T. da assicurare non dovrà essere inferiore a euro 5.000.000 per danni diretti e materiali a cose ed a persone (limite per evento) e non inferiore a euro 3.000.000 per la sezione R.C.O. (limite per persona). Eventuali franchigie o scoperture assicurative resteranno tutte a carico dell'impresa, assumendo questa l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione ed a terzi. Pertanto, l'impresa è in ogni caso responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

In particolare, tale polizza assicurativa dovrà:

- essere a copertura di tutti i rischi dell'impresa per danni a persone e/o cose;
- prevedere l'estensione alla RC a copertura delle responsabilità della committente, nonché di quelle di eventuali subappaltatori, ausiliari, fornitori e di chiunque abbia a che fare con l'esecuzione delle prestazioni;
- dovrà considerare nel novero dei terzi la committente e tutti i dipendenti della committente.

La polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Resta inteso che la copertura assicurativa (e eventuali rinnovi) da prestare per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione; pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente art. 9.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l'Affidatario sarà venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati e non divulgabili dall'Affidatario stesso. A tal fine, l'Affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza delle informazioni e/o della documentazione.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e di altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione appaltante, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di quanto

precede, anche parzialmente.

Tali diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

E', pertanto, assolutamente vietato all'Affidatario l'utilizzo a fini scientifici o divulgativi, nonché di sfruttamento economico, in assenza dell'espresso consenso e partecipazione dell'Amministrazione.

L'Affidatario è responsabile dell'eventuale violazione di tali divieti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione, anche in formato elettronico digitale, la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione degli stessi diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, l'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.

ART. 15 - ASSICURAZIONI SOCIALI

L'Affidatario riconosce e si impegna ad assumere a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato in esecuzione del presente contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente a persone e cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza delle prestazioni di cui sopra.

L'Affidatario si impegna, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi del precedente art. 9:

- 1) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
- 2) ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto;
- 3) a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto osservanza degli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia di cui al D.L.gs n. 159/2011. In particolare, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del suddetto decreto, i richiami agli *articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 ottobre 1982, n. 726*, e *4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490* nonché quelli alle disposizioni contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252* e nel *decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150*, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

E' esclusa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

L'Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa della stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

ARTICOLO 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e/o i crediti derivanti dal Contratto medesimo, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detti obblighi, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto medesimo, ai sensi del precedente art. 9.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Contratto.

ARTICOLO 20 – VINCOLO CONTRATTUALE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, il contratto, mentre vincola l'Affidatario sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'Amministrazione finché non è stato approvato dalla competente Autorità (Responsabile di Obiettivo Operativo) e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.

ARTICOLO 21 – SPESE INERENTI AL CONTRATTO

Nel formulare il prezzo del servizio l'Affidatario ha tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di spese contrattuali e di imposta del registro, posta a carico dell'Affidatario stesso, nonché di IVA e di oneri fiscali e tributari.

E' a totale carico dell'Affidatario, inoltre, ogni altra spesa inerente l'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario ha presentato la dichiarazione resa in data con cui comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso per conto dell'Affidatario.

L’Affidatario provvederà a comunicare all’Amministrazione appaltante eventuali elementi specificativi comunicati alla banca in ordine alla relazione tra conto corrente e commessa. L’Affidatario si obbliga a riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il CIG ed il seguente codice unico di progetto (CUP): **F73D11000350007**

Fermo restando quanto previsto all’art. 9 del presente contratto, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’Affidatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ARTICOLO 23 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Contratto è stato redatto da un impiegato del Ministero dell’Interno di mia fiducia e consta di pagine, esclusi gli allegati, ed è stato letto ad alta ed intelligibile voce da me Ufficiale Rogante, alla presenza delle parti contraenti, che hanno dichiarato di averne piena ed esatta conoscenza e che a mia domanda hanno dichiarato di approvarlo pienamente e di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Letto, sottoscritto e approvato.

Per il Ministero dell’Interno

.....

Per l’Affidatario

.....

L’Affidatario dichiara di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
art. 8, art. 9, art. 11, art. 16, art. 17, art. 19 e art. 22.

L’Affidatario
